Regolamento dei Laboratori e Palestra

Istituto MARIO DELPOZZO

Redatto in conformità al D.lgs. 81/2008, all'Accordo Stato-Regioni 2025, e alla documentazione tecnica per la sicurezza scolastica

1. FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo di tutti i laboratori e palestre in relazione alla tutela della salute e della sicurezza, definendo obblighi e responsabilità di tutte le figure coinvolte.

Eventuali ulteriori regolamenti per laboratori o palestre sono comunque a questo subordinati e non possono disattenderne le prescrizioni. In presenza di difformità assumono carattere prescrittivo i dettami contenuti nel presente regolamento.

I laboratori, così come le palestre, sono locali nei quali la gestione della sicurezza assume carattere importante sia sotto un profilo comportamentale di attuazione di procedure che sotto un profilo tecnico dettato dai rischi generali e specifici.

Trattandosi di laboratori scolastici non è mai possibile prescindere dalla natura e valenza esclusivamente didattica e pertanto tutti gli attori con ruoli nella gestione della sicurezza dovranno adoperarsi affinché il rischio venga ridotto il più possibile. In tale contesto gli insegnanti, a parità di esperienza, dovranno scegliere sempre la modalità, le risorse e le strumentazioni adeguate, che minimizzino i rischi.

2. FIGURE COINVOLTE E COMPITI

2.1 Docenti teorici e tecnico-pratici

E' compito dei docenti utilizzatori dei laboratori disporre che questi siano **riordinati e resi accoglienti** e sicuri al termine delle attività della classe.

Per quanto concerne la scelta - operata dai docenti - delle esercitazioni da realizzare, essa dovrà sempre avere una valenza didattica che al contempo tuteli la sicurezza di tutte le persone e sia compatibile con le risorse a disposizione. Le esercitazioni dovranno obbligatoriamente essere coerenti con il DVR al fine di minimizzare i rischi

Nello specifico i docenti:

- Verificano di aver ricevuto, essi stessi, idonea formazione, informazione e addestramento secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni. In caso contrario comunicano immediatamente ed in forma scritta al dirigente le motivazioni di tali carenze e svolgono esclusivamente attività didattiche simulate, fino a quando non sia regolarizzata la situazione

• Si assicurano che la segreteria/UT abbia verificato che per ogni studente siano stati assolti gli obblighi di:

- Formazione generale e specifica alla sicurezza;
- Lettura e comprensione delle informative;
- Addestramento all'uso di DPI e DPC, con verifica dell'effettiva comprensione.

- Gli studenti privi di quanto sopra potranno svolgere esclusivamente attività simulate con assenza di rischi.

- Svolgono le attività di preposti

- Si astengono dall'uso di attrezzature per le quali non siano addestrati, informando tempestivamente e di persona il dirigente

2.2 Assistenti tecnici

Operano sotto la responsabilità funzionale del DSGA e la supervisione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che impartisce loro direttive e prescrizioni.

E' compito degli assistenti tecnici la **conduzione tecnica dei laboratori**, officine e reparti di lavorazione, garantendone l'efficienza e la funzionalità. Sarà pertanto loro cura:

- provvedere a **non** utilizzare o **mettere a disposizione strumentazione**, attrezzature, materiali e risorse in genere **che aumentino i rischi** per la sicurezza o siano prive delle misure minime di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: marchiatura CE quando obbligatorie o certificazione equivalente senza alterazioni dello strumento nonché libretti uso e manutenzione)
- procedere con la **manutenzione ordinaria e**/o richiedere con adeguato anticipo, e comunque previa **messa in manutenzione** e pertanto non utilizzo dello strumento, qualunque manutenzione che coinvolga personale specializzato con competenze differenti da quelle previste dalle mansioni degli assistenti tecnici
- gli interventi di manutenzione, le modifiche, le riparazioni e le sostituzioni devono essere registrati su apposite schede, da conservare all'interno del laboratorio (e presso l'ufficio tecnico)
- **supportare la corretta scelta, approvvigionamento** e messa in servizio delle macchine, degli strumenti, delle attrezzature di lavoro e di ogni altro bene necessario.
- **collaborano con l'ufficio tecnico**
- adempiono alle disposizioni previste dalle norme e dai contratti

2.3 Responsabile dell'Ufficio Tecnico

- È un docente nominato dal DS con compiti di supervisione sulle attività tecniche e operative dei laboratori.

- Coordina, con gli assistenti tecnici e i responsabili di laboratorio, il processo di acquisto e gestione delle attrezzature.

2.4 Responsabili di laboratorio

Sono docenti (teorici o tecnico-pratici) nominati dal DS e assegnatari dei beni tramite il DSGA.

E' compito del responsabile di laboratorio:

- redigere, eventualmente in collaborazione con RSPP, le procedure relative alle comuni operazioni da eseguire alla macchina (accensione, spegnimento, manutenzione ordinaria, segnalazioni di anomalie, ecc.), integrate con quelle riferite alla sicurezza, e addestrare gli addetti all'applicazione di tali procedure
- impartite precise istruzioni al personale docente e tecnico, sulla modalità d'uso di macchine e attrezzature, anche avvalendosi del manuale d'uso e manutenzione fornito dal fabbricante
- redigere specifiche e particolareggiate istruzioni d'uso qualora il manuale non fosse reperibile
- in difformità dalle precedenti informare immediatamente l'assistente tecnico e l'ufficio tecnico di aver temporaneamente disposto il non utilizzo dell'attrezzatura o strumentazione difforme da norma
- svolgere, in stretta collaborazione con gli assistenti tecnici, controlli periodici e programmati

3. STUDENTI

Sono equiparati a lavoratori quando operano in laboratorio e pertanto soggetti agli obblighi di cui all'art 2 e 20 del D.Lgs. n. 81/2008.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra gli obblighi:

• Partecipare a tutte le attività formative sulla sicurezza;
• Leggere e firmare l'informativa sulla sicurezza;
• Utilizzare correttamente DPI e DPC;
• Non manipolare strumenti pericolosi se non autorizzati;
• Rispettare le istruzioni ricevute;
• Mantenere ordine e pulizia negli spazi.

4. UTILIZZO DEI LABORATORI E PALESTRE

Le attività didattiche nei laboratori:

- Possono iniziare solo a seguito di adempimenti documentati su formazione, informazione ed addestramento di tutto il personale coinvolto nonché degli studenti;
- Devono rispettare quanto previsto dal DVR;
- Vanno progettate scegliendo risorse a minor rischio.

Ogni attore è tenuto ad agire in modo da ridurre i rischi al minimo.